

Statuto dell'associazione di promozione sociale

Art. 1

Costituzione, denominazione, e durata

1) È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata **"Large Movements Associazione di promozione sociale"** o anche **"Large Movements APS"** (di seguito anche, **"l'Associazione"**), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2) La durata dell'associazione non è predeterminata. In caso di scioglimento si applica l'articolo 17 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata al successo formativo ed al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge del 6 giugno 2016, n. 106;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2) In via del tutto esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione si propone di:

- svolgere attività di ricerca e divulgazione in merito ai vari aspetti coinvolti nel dibattito sul fenomeno migratorio;
- svolgere attività di advocacy nell'ambito della cooperazione internazionale ed allo sviluppo;
- collaborare con altre realtà locali che si occupano di migrazione per redigere proposte di advocacy miranti ad ampliare la tutela giuridica di cui i migranti sono beneficiari diretti, in linea con i valori fondanti del diritto internazionale;
- realizzare progetti miranti all'inclusione sociale dei migranti in vari settori della società;
- svolgere attività di formazione nell'ambito della cooperazione internazionale e del diritto, destinate sia ad operatori del terzo settore che a migranti;
- collaborare con altre realtà locali che si occupano di migrazione per proporre progetti di inclusione;
- svolgere attività di editoria con riferimento alle tematiche migratorie, curando ogni aspetto ai fini della pubblicazione;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3) Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

4) L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

5) L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

6) L'associazione di promozione sociale opera su tutto il territorio nazionale.

Art. 3

Sede

- 1) +L'associazione ha sede in Roma (RM) ed opera prevalentemente ma non esaustivamente nella Regione Lazio.
- 2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, sedi o unità locali operative nonché di trasferire la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede legale, l'istituzione e la soppressione di sedi o unità locali, in Italia ed all'estero, non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di assemblea ordinaria.
- 3) L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
 - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative;
 - contributi di enti pubblici o privati;
 - contributi volontari di privati, soci o non soci;
 - proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati, partecipanti e a terzi;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da raccolta fondi;
 - entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale;
 - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.
- 3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) Il patrimonio dell'associazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di cui al comma 2, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1) Ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 117/2017 possono far parte dell'associazione le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2, e che si impegnano alla loro realizzazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

2) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività o le attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione.

2) Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri di diritto dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

3) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della stessa, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci, riunita in via ordinaria. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

6) In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato, a qualsiasi titolo, all'Associazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

7) La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' associazione con effetto al termine dell'esercizio sociale;
- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e/o persistente violazione delle regole associative;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale e di eventuali altre contribuzioni ritenute necessarie ed autorizzate dall'assemblea, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento dall'Organo amministrativo;
- per decesso.

8) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

9) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

10) I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps.

È consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

2) In modo particolare, i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto in assemblea in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale ha 10 (dieci) giorni di tempo per metterli a disposizione del richiedente.

3) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei terzi;
- al pagamento nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo della quota associativa e di eventuali altre contribuzioni ritenute necessarie ed autorizzate dall'assemblea, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci, come previsto all'articolo 6 comma 5 del presente statuto.

Art. 8

Risorse

1) L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 9

Volontari

1) L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del presente statuto.

Art. 10

Organi dell'Associazione

1) Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

2) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà

secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, entro 30 (trenta) giorni dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo.

3) La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 11

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 15 (quindici) giorni nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di eventuali altre contribuzioni ritenute necessarie ed autorizzate dall'assemblea, e che non abbiano avuto o non abbiano provvedimenti disciplinari in corso.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, in forma informatica, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea di volta in volta appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

Assemblea ordinaria dei soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e tutti i documenti che lo compongono;
- discute ed approva i programmi di attività;
- approva l'ammontare delle quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo;
- autorizza eventuali altre contribuzioni ritenute necessarie, su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nell'articolo 2;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza, compresa la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti ed i contrari.

Art. 13

Assemblea straordinaria dei soci

1) L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria è valida se sono rispettati i requisiti sanciti all'articolo 12 comma 1 del presente Statuto.

MB
2) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione oppure lo scioglimento dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 14

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti tra i soci, durano in carica un anno e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri componenti il Consiglio Direttivo da eleggere.

3) I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente.

5) Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni al potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore.

6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Il Consiglio Direttivo così ricostituito dura in carica fino a scadenza naturale del proprio mandato.

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 del presente statuto si applica anche ai consiglieri.

9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea dei soci.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 16;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;

- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari ritenuti necessari.

10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre quarti dei suoi componenti.

12) La convocazione è inoltrata per iscritto, in forma informatica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15

Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

2) Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'associazione;
- ha la facoltà di aprire conti correnti e di operarvi per conto dell'associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

4) Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente, dandone atto nel verbale dell'apposita riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il bilancio, le scritture contabili ed i libri sociali

1) L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione

di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore, nel caso di acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, come previsto all'articolo 18 del presente statuto.

3) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, comma 6, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

4) È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17

Scioglimento

1) Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei soci che hanno diritto ad intervenire in Assemblea.

2) In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18

Disposizioni transitorie e norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.